

ITALIA

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Strasburgo), CASO MADONIA contro ITALIA
Sentenza del 06 luglio 2004. Ricorso n° 55927/00. La Corte, con riferimento ad un detenuto in Italia sottoposto al regime dell'art. 41 bis, si è pronunciata sulla incompatibilità del controllo della corrispondenza dello stesso detenuto indirizzata agli organi della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo ed al suo avvocato. (art. 8 della Convenzione).

(traduzione non ufficiale della sentenza , a cura dell'avv. Maurizio **de STEFANO**)

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
QUARTA SEZIONE
MADONIA contro ITALIA
(Ricorso n. 55927/00)
SENTENZA
STRASBURGO
06 luglio 2004

Sul caso Madonia c. Italia,

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (quarta sezione), riunitasi in una camera composta da :

Sir Nicolas BRATZA, *presidente*,

Signori . PELLONPÄÄ,

J. CASADEVALL,

R. MARUSTE,

V. ZAGREBELSKY,

S. PAVLOVSKI,

J. BORREGO BORREGO, *giudici*

e dal sig. M. O'BOYLE, *cancelliere di sezione* ,

Dopo averla deliberata in camera di consiglio il 15 giugno 2004,

Rende la seguente sentenza, adottata in questa data .

PROCEDURA

1§. All'origine del caso vi è il ricorso (n°55927/00) indirizzato contro la Repubblica italiana con cui un cittadino di questo Stato, sig. Antonino Madonia (« il ricorrente »), aveva adito la Commissione europea dei Diritti dell'Uomo (« la Commissione ») il 26 maggio 1998 in virtù del vecchio articolo 25 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (« la Convenzione »).

2§.. Il ricorrente é rappresentato dall'avvocato V. Di Graziano, avvocato ad Alcamo (Palermo). Il Governo italiano (« il Governo ») é rappresentato dal suo agente, Sig. I.M. Braguglia, assistito dal sig. F. Crisafulli, coagente.

3§. Il 25 marzo 2003, la quarta sezione ha dichiarato il ricorso parzialmente irricevibile ed ha deciso di comunicare al Governo il ricorso quanto al controllo della corrispondenza del ricorrente con gli organi della Convenzione e con il suo avvocato davanti a questi ultimi. Avvalendosi delle disposizioni dell'articolo 29 § 3, la Corte ha deciso che avrebbe esaminato contemporaneamente la ricevibilità ed il merito del caso.

IN FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DELLA FATTISPECIE

4§. Il ricorrente è nato nel 1952 ed è detenuto nella prigione di Parma. Egli è stato assoggettato al regime di detenzione speciale previsto dall'articolo 41 *bis* della legge sull'organizzazione penitenziaria, che deroga alle normali condizioni del regime penitenziario.

5§. Durante la sua detenzione, il 26 maggio 1998 il ricorrente ha inoltrato il presente ricorso davanti alla Commissione europea dei Diritti dell'Uomo per lamentarsi di una violazione dell'articolo 1 del Protocollo n° 1 in conseguenza di una confisca che egli aveva subito.

Durante la procedura d'esame del ricorso, le autorità penitenziarie hanno censurato delle lettere indirizzate dal ricorrente alla Commissione (16 agosto, 14 ottobre e 22 novembre 1998) ed al suo avvocato davanti alla Corte (23 gennaio 2000). Questa ultima lettera conteneva in allegato il formulario di ricorso che il predetto avvocato doveva fare pervenire alla Corte. Questo oggetto è stato parimenti sigillato.

II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI

6§. La Corte ha riassunto il diritto e la prassi interni pertinenti in tema del regime speciale di detenzione applicati nella fattispecie nella sua sentenza *Ganci c. Italia* del 30 ottobre 2003 (n° 41576/98, §§ 14-18).

Con la legge n° 279 del 23 dicembre 2002, il Parlamento ha introdotto delle modificazioni al detto regime.

7§. Per quanto concerne il controllo della corrispondenza, nella sua sentenza *Messina* (n° 2), la Corte ha riassunto le disposizioni pertinenti applicate al caso di specie (sentenza *Messina c. Italia* (n° 2), CEDH 2000-X, pp.45-46, §§ 55-58).

Con la legge n° 95 dell'8 aprile 2004, il Parlamento ha introdotto delle nuove disposizioni in materia di controllo della corrispondenza. Queste ultime prevedono i casi in cui la corrispondenza può essere sottoposta a controllo, la posta che non può essere controllata ed infine la possibilità di presentare un ricorso davanti al tribunale di sorveglianza.

IN DIRITTO

I. SULLA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE

8§. Durante l'esame del ricorso, la Corte ha dichiarato irricevibile la doglianza sollevata dal ricorrente sotto l'angolo dell'articolo 1 del Protocollo n° 1 ed ha constatato che la posta, indirizzata dal ricorrente ora agli organi della Convenzione ora al suo avvocato al fine di farla pervenire alla Corte, era giunta sigillata e ricoperta da un visto di censura.

Da tale fatto, la Corte ha ritenuto che era necessario aggiornare l'esame di questa parte del ricorso e di chiedere *ex officio* al Governo delle osservazioni quanto all'ingerenza nel diritto del ricorrente al rispetto della sua corrispondenza come previsto dall'articolo 8 della Convenzione, che così recita :

« 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese,

alla difesa dell'ordine ed alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. »

A. Sulla ricevibilità

9§. La Corte constata che su questo punto il ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. La Corte rileva peraltro che esso non urta con alcun altro motivo di irricevibilità. E' d'uopo dunque dichiararlo ricevibile.

B. Sul merito

10§. Il Governo indica che il ricorrente è sottoposto al regime di detenzione previsto dall'articolo 41 *bis* (*Messina c. Italia (n°2)*), precitato, pp. 41-45, §§ 42-54). Questo regime prevede il controllo della corrispondenza. Il Governo aggiunge che tuttavia non è stata fornita alcuna indicazione per sottoporre ugualmente a simile controllo la posta indirizzata agli organi della Convenzione. Per conseguenza, il controllo in questione potrebbe essere avvenuto sia perché non era possibile identificare correttamente il destinatario della missiva sia a causa d'un errore materiale, ed il sigillo avrebbe potuto essere stato apposto per un eccesso di trasparenza. Infine, il Governo nota che la corrispondenza è in ogni caso giunta al destinatario e che questi non si è lamentato del predetto controllo.

11§. Il ricorrente non ha presentato dei commenti.

12§. La Corte ricorda che essa ha ritenuto nel 1996 che le disposizioni su cui simile tipo di controllo si basa non hanno una base legale conforme all'articolo 8 § 2 della Convenzione (sentenze Calogero Diana c. Italia del 15 novembre 1996, *Raccolta 1996-V*, pp. 1775-1776, §§ 29-33, e Domenichini c. Italia del 15 novembre 1996, *Raccolta 1996-V*, pp. 1799-1800, §§ 29-33). Per conseguenza, la Corte ha da allora concluso a più riprese per la violazione dell'articolo 8 della Convenzione perché l'ingerenza nel diritto dell'interessato al rispetto della propria corrispondenza non era « prevista dalla legge ». La modifica della legislazione italiana recentemente entrata in vigore in seguito alle sentenze della Corte per quanto concerne il controllo della corrispondenza dei detenuti non dispiega alcuna influenza nel presente caso.

13§. Il fatto – d'altronde non provato dal Governo ma semplicemente ipotizzato – che nel presente caso il controllo potrebbe essere stato la conseguenza di un errore materiale non potrebbe costituire un argomento idoneo a permettere alla Corte di discostarsi nella specie dalla sua giurisprudenza.

14§. Gli elementi di cui essa dispone sono sufficienti alla Corte per concludere che il diritto del ricorrente non è stato rispettato. Pertanto, vi è stata violazione de l'articolo 8 della Convenzione.

II. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

15§. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,

« Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte Contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa. »

16§. Il ricorrente non ha presentato alcuna domanda di equa soddisfazione. Pertanto, la Corte ritiene che non vi sia luogo di accordare alcunchè a tale titolo (vedere, tra le altre, *Nasri c. Francia*, sentenza del 13 luglio 1995, serie A n° 320-B, p. 26, § 49 e, più recentemente *Steuer c. Paesi-Bassi*, n° 39657/987, § 48, 16 dicembre 2003).

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITA',

1. *Dichiara* ricevibile quanto resta del ricorso;
2. *Dichiara* che vi è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione ;
3. *Dichiara* che non vi è luogo di fare applicazione dell'articolo 41 della Convenzione.

Redatta in francese, poi comunicata per iscritto il 6 luglio 2004 in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento.

Michael O'BOYLE
Cancelliere

Nicolas BRATZA
Presidente